

Roma, 8 gennaio 2014  
Prot. SENAZ/14/5/P/M

Spettabile  
Federdistribuzione  
alla c.a. del Presidente  
Dott. Giovanni Cobolli Gigli  
Via Albricci, 8  
20122 – Milano

*raccomandata a/r anticipata via mail*

In relazione alla Vostra del 30 dicembre u.s., la scrivente Organizzazione Sindacale non può che richiamare quanto già a Voi comunicato con la precedente nota del 25 febbraio 2013 prot. SENAZ/13/121/P/R.

In primo luogo, la scrivente rileva ancora una volta che il recesso di codesta Associazione dall'adesione a Confcommercio è del tutto ininfluenza ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo Aziende del Terziario Distribuzione (ipotesi di accordo del 26/2/2011 modificato e sottoscritto definitivamente in data 6/4/2011) sottoscritto da quest'ultima.

Ne deriva, pertanto, che le Aziende aderenti a Federdistribuzione sono tenute ad applicare il Contratto in tutte le sue parti e che ***“in caso di disdetta detto Contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito dal successivo contratto nazionale.”***

Ogni ulteriore contratto collettivo, ivi compresi i contratti territoriali, firmati da CONFCOMMERCIO nel periodo in cui Federdistribuzione vi aderiva, obbliga quest'ultima e le Aziende ad essa associate al rispetto di tali contratti, per disdire i quali occorrerà seguire le modalità previste da ognuno di essi, fermo restando lo specifico dispiegamento degli effetti anche in caso di disdetta.

Si ribadisce, altresì, che i richiami nei contratti aziendali di norme del CCNL, mantengono la loro validità, non solo per i motivi sopra richiamati, ma anche perché tali norme, per espressa volontà delle parti contraenti, sono state riportate nella contrattazione aziendale ed entrate a far parte di quest'ultima in un unicum contrattuale. E' ovvio che non potendosi disdire le singole norme o articoli dei contratti aziendali, questi ultimi potranno essere modificati solo in occasione dei loro rinnovi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare del tutto illegittimo, oltreché singolare, la decisione unilaterale di disapplicare la parte obbligatoria del CCNL, ivi compreso la parte relativa al sistema bilaterale, che, come sopra specificato continua a trovare applicazione fino al rinnovo.

Non possiamo, altresì, non ribadire ancora una volta che la fonte istitutiva dei fondi bilaterali è e rimane il Contratto collettivo nazionale di lavoro e che la costituzione di enti al di fuori del contratto è palesemente illegittima e rischia di compromettere il valore che le parti sociali hanno voluto attribuire alla bilateralità.

Riteniamo tuttavia che le forzature e le decisioni unilaterali di codesta associazione hanno l'evidente scopo di creare una anomala pressione finalizzata a determinare uno squilibrio tra le parti nella dialettica contrattuale.

Al riguardo, Vi precisiamo che intraprenderemo le azioni giudiziarie a tutela dei nostri associati, considerato che, anche a seguito della nostra lettera del 20 dicembre u.s., codesta Associazione e le Aziende a Voi associate non hanno interrotto l'iter avviato.

Nonostante quanto sopra, la scrivente Organizzazione ritiene di aver dimostrato, unitamente alle altre Organizzazioni sindacali, la propria buona fede nell'invio della piattaforma unitaria ed anche in questa occasione ribadisce la propria disponibilità a proseguire la trattativa con codesta Associazione su tutte le richieste avanzate, con priorità a quelle inerenti la parte economico-salariale, al fine di addivenire alla sottoscrizione entro tempi brevi, come tra l'altro da Voi auspicato, di un contratto dei dipendenti delle aziende aderenti a Federdistribuzione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Brunetto Boco

